



ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI [REDACTED]

in persona della [REDACTED] ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta con il n. [REDACTED] al Ruolo Generale il
19/02/2019 e vertente

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED];

attore

CONTRO

VODAFONE ITALIA SpA, in persona del L.R.p.t., rappresentata
e difesa dall'avv. [REDACTED];

convenuto

avente ad oggetto: risarcimento danni;

SVOLGIMENTO DELLA CAUSA

Con atto ritualmente notificato, parte attrice chiedeva
l'accoglimento delle conclusioni che si abbiano qui per
integralmente trascritte e riportate. All'udienza del 11/03/2019 si
costituiva parte convenuta e chiedeva l'accoglimento delle
conclusioni che si abbiano qui per integralmente trascritte e
riportate. All'udienza del 10/06/19, sulla precisazione delle
conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel merito: non vi è dubbio che la Società convenuta non possa
chiamarsi estranea ed esente da responsabilità per gli addebiti
richiesti tenuto conto del fatto che tali addebiti sono stati effettuati
proprio dalla predetta Società. Nel caso di specie, risulta
incontestato il fatto che l'attore sia stato cliente Vodafone per
servizi voce e internet. Il teste [REDACTED], padre dell'attore,
dichiarava che effettivamente la linea Vodafone per il numero di
telefonia fissa [REDACTED] non veniva attivata da parte della
convenuta Società per il servizio Voce e con continui disservizi per
il servizio Internet. Tale situazione risulta lamentata inanimamente
dall'attore anche per iscritto a mezzo di nn. 2 fax rispettivamente
del 30/10/2017 e del 16/01/2018 tanto che lo stesso si vedeva
costretto a passare ad altro operatore in data 05/03/2018. Alcuna
risposta ai reclami formulati e/o contestazione di quanto affermato
dal consumatore perveniva da parte della Società oggi convenuta se
non in sede di odierna costituzione. Tenuto conto, altresì, del

SENTENZA

N. [REDACTED] /19

N. [REDACTED] /19

del Reg. Cron.

N. [REDACTED] /19

del Reg. Gen.

N. _____

del Repertorio

recesso giustificato nonché dell'inesatto adempimento, le somme fatturate non possono ritenersi legittimamente richieste e devono, pertanto, dichiararsi non dovute. Pertanto, deve dirsi fondata la richiesta dell'attore.

Non vi è dubbio che all'attore vada riconosciuto un equo risarcimento per il danno subito dalle stesse per la perdita di

co
pe
all
da
Sp
sit
In
rec
ris:
di

itti
ssi,
tto
ale
lia
la
ai
lel
na
are

interessi dalla data della sentenza al saldo.

Sulle spese: le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di [REDACTED], definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, ritenuto risolto il contratto per inadempimento della Vodafone Italia SpA, in persona del LRpt, dichiara non dovute le somme richieste da quest'ultima a titolo di recesso e pagamento dei servizi e di attivazione;
- 2) per l'effetto, condanna Vodafone Italia SpA, in persona del L.R.p.t., al pagamento della complessiva somma di € 500/00, a titolo di risarcimento danni e indennizzo, somma già rivalutata sulle somme soggette, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo in favore di [REDACTED];
- 3) condanna Vodafone Italia SpA., in persona del L.R.p.t., al pagamento delle spese e degli onorari di causa che liquida complessivamente in € 350/00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa ed € 43/00 per spese, da distrarsi al 50% per ciascun difensore.

Così deciso in

19/09/2019*



IL GIUDICE DI PACE

Depositato in Cancelleria

21 SET. 2019

Il Cancelliere